

TI_GERICHTE 12.2016.149 vom 12. September 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-09-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2016.149

FR: TI_GERICHTE 12.2016.149 du 12 septembre 2017

IT: TI_GERICHTE 12.2016.149 del 12 settembre 2017

Regeste

Lavoro - interpretazione del contratto

Erwägungen

E. 10

Ne discende che l'appello del convenuto dev'essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali e le ripetibili di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 23'040.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC): nonostante in questa sede sia in discussione una pretesa in materia di contratto di lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-, la relativa procedura non può in effetti essere considerata gratuita ai sensi dell'art. 114 lett. c CPC, determinante essendo il fatto che in prima istanza il valore della domanda eccedeva quella soglia (DTF 115 II 30 consid. 5b; II CCA 7 maggio 2012 inc. n. 12.2010.75, 14 dicembre 2012 inc. n. 12.2011.172, 7 luglio 2014 inc. n. 12.2013.74, 25 novembre 2015 inc. n. 12.2014.102, 9 maggio 2017 inc. n. 12.2016.66). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 28 settembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di fr. 1'500.- sono a carico dell'appellante, che rifonderà all'appellata fr. 1'500.- per ripetibili di appello. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.